



COMUNE DI NOVARA DI SICILIA
Provincia di Messina

N° 08 Reg.

Del 27.06.2014

**DELIBERAZIONE ORIGINALE
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Oggetto: Imposta Unica Comunale - Approvazione aliquote e tariffe per l'anno 2014.

L'anno duemilaquattordici il giorno ventisette del mese di Giugno alle ore 16,30 e seguenti, nella nuova sala (Palazzo Salvo Risicato) delle adunanze consiliari di questo Comune, alla seduta di inizio, disciplinata dall'art. 30 della L.R. 6.3.1986, n. 9, esteso ai Comuni dall'art. 58 della stessa L.R., in seduta ordinaria, ai sensi dell'art. 31, della legge 142/90 recepito dalla L.R. 48/91 e degli art. 21 e 22 dello Statuto, che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma dell'art. 48 dell'O.EE.LL., risultano all'appello nominale:

	PRESENTI	ASSENTI
1. DA CAMPO LUCIANA	X	X A.G.
2. RACCUA DANIELE	X	
3. FERRARA DAVID	X	
4. DA CAMPO FERRARA GIUSEPPE	X	
5. GIAMBOI CRISTIAN	X	
6. ORLANDO LOREDANA		X A.G.
7. GULLO PAMELA	X	
8. IMBESI ALDO	X	
9. DALOIA DOMENICO		X A.G.
10. SOFIA ALESSANDRO	X	
11. CALDERONE GIUSEPPE	X	
12. CATALFAMO ANDREA		
TOTALE	9	3

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Consigliere il Sig. Imbesi Aldo nella sua qualità di Presidente.
Sono presenti, in rappresentanza della G.C. il Sindaco Dr. Girolamo Bertolami, il Vice Sindaco Bartolotta Salvatore e gli Assessori Sofia Girolamo e Buemi Renato.
Assiste il Segretario del Comune Dott. Giuseppe Torre.

IL PRESIDENTE

dà lettura della proposta all'oggetto: "Imposta Unica Comunale – Approvazione aliquote e tariffe per l'anno 2014".

Il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria illustra i contenuti della proposta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta della deliberazione di cui all'oggetto, che si allega al presente verbale per formarne parte integrante e sostanziale;

VISTO il regolamento per il funzionamento del Consiglio;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso sulla proposta dal responsabile del servizio per quanto concerne la regolarità tecnica;

VISTO l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana, come integrato e modificato con la L.R. 30/2000;

CON VOTI favorevoli n° 7 e astenuti n° 2 (Da Campo Ferrara Giuseppe e Ferrara David).

DELIBERA

Di approvare, come approva, la proposta di deliberazione avente per oggetto: " Imposta Unica Comunale – Approvazione aliquote e tariffe per l'anno 2014." che allegata al presente provvedimento, ne forma parte integrante e sostanziale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con separata e analoga votazione;

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 44/91, immediatamente esecutiva.

REGIONE SICILIANA - COMUNE DI NOVARA DI SICILIA -

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**UFFICIO PROPONENTE
UFFICIO RAGIONERIA**

**SETTORE INTERESSATO
AREA ECONOMICO-FINANZIARIA**

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE- APPROVAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE PER L'ANNO 2014.

Ai sensi dell'art. 53 della legge 8.6.1990, n. 142, come recepita con l'art. 1 comma 1 lettera i della L.R. 11.12.1991, n. 48, come sostituito dall'art. 12 comma 1 punto 0.1 della L.R. 23/12/2000 n. 30, che testualmente recita:

1)° su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio, che non sia mero atto di indirizzo, deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, dal Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile”.

Sulla Proposta di Deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

**IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
INTERESSATO**

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: favorevole

Data, 13 GIU. 2014

IL RESPONSABILE



**IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
FINANZIARIO**

Per quanto concerne la regolarità contabile parere: non dovuto..

Attestandone la copertura finanziaria.

	SPESA	DIMINUZIONE DI ENTRATA
<i>EURO</i>		

al Codice cap. Imp.....

Data, 13 GIU. 2014 IL
RESPONSABILE.....

**DELIBERAZIONE
NUMERO**

8

IL VERBALIZZANTE

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE - APPROVAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE PER L'ANNO 2014

L'ASSESSORE AL BILANCIO E IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

RICHIAMATO l'art. 54 DLgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»;*

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;*

VISTO il Decreto del Ministero dell'interno, il quale ha disposto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2014 è differito al 31 LUGLIO 2014;

VISTO l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

RITENUTO pertanto opportuno procedere con una sola deliberazione all'adozione delle aliquote e delle tariffe applicabili nel 2014 nell'ambito dei singoli tributi che costituiscono l'Imposta unica comunale, sulla base delle motivazioni di seguito riportate, distinte in relazione ai singoli tributi;

CONSIDERATO che, alla luce delle disposizioni dettate dall'art. 1, commi 707 – 721 L. 27 dicembre 2013 n. 147, l'**imposta municipale propria (IMU)** per l'anno 2014 risulta basata su una disciplina sostanzialmente analoga a quella del 2013, che prevede:

- la non applicabilità dell'imposta all'abitazione principale ed alle relative pertinenze, con l'esclusione degli immobili ad uso abitativo rientranti nella Cat. A/1, A/8 ed A/9;
- la previsione di una serie di agevolazioni riferite ad unità immobiliari equiparate all'abitazione principale, tra cui in particolare la previsione del comodato d'uso gratuito a favore di parenti entro il primo grado in linea retta;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'art. 1, comma 380 L. 24 dicembre 2012 n. 228;

CONSIDERATO quindi che, nel 2014, pur a fronte delle difficoltà di definire quale potrà essere il gettito effettivo IMU alla luce delle previsioni normative sopra citate, il Comune potrà sostanzialmente continuare a definire le aliquote IMU sulla base di parametri analoghi a quelli adottati nel 2013, in quanto la determinazione del maggior gettito IMU 2014 da accantonare per la successiva restituzione allo Stato per il tramite della Regione dovrebbe intervenire con le medesime modalità del 2013;

CONSIDERATO tuttavia che, nella determinazione delle aliquote IMU 2014 si dovrà tenere conto della necessità di affiancare alle aliquote IMU quelle della TASI, in considerazione della disposizione dettata dall'art. 1, commi 640 e 677 L. 147/2013, in base al quale l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

RITENUTO, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di imposta unica comunale, di poter procedere all'approvazione delle aliquote IMU relative all'anno 2014, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti;

RITENUTO infine di rimandare alla Giunta comunale, in forza dell'espressa delega contenuta nel Regolamento dell'Imposta municipale propria, l'individuazione dei valori medi delle aree edificabili situate sul territorio comunale, in termini tali da consentire il versamento dell'imposta per il 2014 da parte dei relativi soggetti passivi;

CONSIDERATO che, con riferimento al **Tributo per i servizi indivisibili (TASI)**, l'art. 1, comma 669 L. 147/2013, come sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. f) D.L. 16/2014, prevede che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia quella prevista per l'applicazione dell'IMU;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, commi 676 e 677 L. 147/2013, l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille, mentre per il 2014 l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille, ferma restando la possibilità di introdurre aumenti di tali aliquote fino allo 0,8 per mille per finanziare detrazioni per le abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate;

CONSIDERATO che, a fronte della previsione dettata dallo stesso comma 676, secondo cui il Comune può ridurre l'aliquota minima fino all'azzeramento, ai Comuni viene attribuita la possibilità di introdurre aliquote inferiori all'1 per mille, graduandole in relazione alle diverse tipologie di immobili, in conformità con quanto previsto dal successivo comma 682, in base al quale le aliquote possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

CONSIDERATO che, come si è visto sopra, l'art. 1, comma 677 L. 147/2013 dispone che, nella determinazione delle aliquote, il Comune deve in ogni caso rispettare il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile, mentre con l'art. 1, comma 1 D.L. 16/2014 è stata prevista, per il 2014, la possibilità di superare tali limiti fino allo 0,8 per mille, per finanziare, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli

determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13 del citato D.L. 201/2011;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 678 L. 147/2013 prevede che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2013, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille;

CONSIDERATO che, sempre nel proprio regolamento, il Comune ha previsto di introdurre, ai sensi dell'art. 1, comma 679 L. 147/2013 specifiche riduzioni nel caso di:

- a) abitazioni con unico occupante;
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
- c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
- d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
- e) fabbricati rurali ad uso abitativo

CONSIDERATO che, nell'ambito della TASI, l'art. 1, comma 681 L. 147/2013 prevede che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, rimettendo al Comune la determinazione della quota di imposta dovuta dall'occupante in misura compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI dovuta;

CONSIDERATO che, sempre nell'ambito della TASI, l'art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che, con norma regolamentare, il Comune determina la disciplina per l'applicazione del tributo, con particolare riferimento:

- a) alla disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- b) all'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

RITENUTO di conseguenza necessario provvedere con la presente deliberazione, stante l'espresso rinvio adottato in sede regolamentare, ad individuare i servizi indivisibili prestati dal Comune, con indicazione analitica dei relativi costi, che sono i seguenti:

Servizi indivisibili	Costi
Illuminazione pubblica	€ 92.868,63
Gestione rete stradale comunale (viabilità, segnaletica, circolazione stradale, manutenzione)	€ 25.000,00
Servizi di polizia locale	€ 63.330,30
Servizio di protezione civile	€ 2.000,00
TOTALE	€ 183.198,93

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che le aliquote della TASI devono essere fissate in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili, senza peraltro prevedere alcuna corrispondenza diretta tra i servizi prestati e le aliquote differenziate introdotte dal Comune;

RITENUTO, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Tributo sui servizi indivisibili, di poter procedere all'approvazione delle aliquote TASI relative all'anno 2014, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti;

CONSIDERATO che, con riferimento alla **Tassa rifiuti (TARI)**, la disciplina dettata dalla L. 147/2013 (commi 641-666) delinea l'applicazione dal 2014 di un tributo analogo alla TARES semplificata introdotta a fine 2013 con l'art. 5 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 ottobre 2013 n. 124;

CONSIDERATO che, in tal senso, la TARI continua a prevedere:

- l'applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati;
- il conseguente obbligo per l'Ente di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- la possibilità (commi 651-652) di commisurare la tariffa tenendo conto:
 - a) dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd. Metodo normalizzato), utilizzato nel 2013 per la definizione della TARES;
 - b) in alternativa, del principio «*chi inquina paga*», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio Europeo, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, commisurando la tariffa, come già avvenuto nel 2013 con la TARES semplificata, alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti., determinando le tariffe di ogni categoria o sottocategoria omogenea moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;

CONSIDERATO che, nell'ambito della TARI, l'art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che il Comune deve determinare la disciplina per l'applicazione della tassa, con particolare riferimento:

- a) ai criteri di determinazione delle tariffe;
- b) alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- c) alla disciplina delle riduzioni tariffarie;
- d) alla disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- e) all'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

CONSIDERATO che una delle sostanziali novità normative introdotte dall'art. 1, comma 661 L. 147/2013, come confermato dall'art. 2, comma 1, lett. e) D.L. 16/2014, è quella in base alla quale il tributo sui rifiuti non potrà più considerarsi dovuto in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero, norma che potrà incidere in modo non relativo sul gettito del tributo e di cui appare pertanto necessario tenere conto all'atto della determinazione delle tariffe, per quanto l'effettiva portata di tale disposizione potrà essere misurata soltanto a seguito della presentazione di specifiche denunce da parte delle attività produttive che si avvarranno di tale disposizione;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

CONSIDERATO che tale ultima disposizione deve essere coordinata con le disposizioni statutarie del Comune in merito alle competenze in tema di approvazione di aliquote e tariffe;

RITENUTO necessario provvedere, con la presente delibera, alla preliminare approvazione del Piano finanziario per l'anno 2014 redatto dall'Autorità di ATOME2.

CONSIDERATO che, poiché le modifiche normative introdotte dalla Legge di stabilità 2014 non comportano una sostanziale modifica della disciplina della TARES introdotta nel 2013, il Comune ritiene opportuno confermare anche nel 2014 le tariffe deliberate ai fini TARES nel 2013, che garantiscono, sulla base del Piano finanziario approvato dal Comune, la copertura del costo integrale del servizio;

VISTE le previsioni agevolative contenute nel Regolamento istitutivo della TARI, con particolare riferimento alle riduzioni accordate alle utenze domestiche per i risultati raggiunti nella raccolta differenziata ed all'utenza non domestica per l'avvio al recupero dei rifiuti assimilati prodotti;

RITENUTO che, a fronte di tali disposizioni, il prospetto delle categorie e delle tariffe approvate dal Comune per l'anno 2014 sia uguale a quello del 2013;

CONSIDERATO infine che, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell'Imposta unica comunale, la legge di stabilità 2014 ha previsto che, mentre la riscossione dell'IMU dovrà intervenire alle ordinarie scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre, la riscossione della TASI e della TARI potrà essere effettuata in un numero di rate e con scadenze di pagamento individuate dal Comune, per quanto

consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI, ovvero il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno;

CONSIDERATO, sotto questo profilo che l'art. 1, comma 689 L. 147/2013 rimette all'approvazione di specifici decreti del Ministero dell'economia e delle finanze la determinazione delle modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e prevedendo, in particolare, l'invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori;

RITENUTO opportuno stabilire, in attesa dell'approvazione di tali decreti, le seguenti scadenze di pagamento:

IMU:	Acconto	16 giugno
	Saldo	16 dicembre
TASI	Acconto possessore e occupante	16 ottobre
	Saldo Possessore e occupante	16 aprile 2015
TARI	Acconto	16 novembre
	Saldo	16 maggio 2015

VISTI i Regolamenti comunali per l'applicazione dell'Imposta municipale propria, del Tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della Tassa sui rifiuti (TARI) adottati da deliberazione di Consiglio comunale;

RICHIAMATO il vigente Statuto comunale in merito alle competenze per l'approvazione delle aliquote e delle tariffe delle entrate comunali;

CONSTATATO, quindi, che l'adozione del presente atto rientra, sulla base delle previsioni del vigente Statuto comunale, tra le competenze del Consiglio comunale;

VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica, reso dal responsabile del Servizio tributi;

PROPONGONO

- di stabilire, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe in relazione all'imposta unica comunale (IUC), con efficacia dal 1° gennaio 2014:

Imposta municipale propria (IMU)

Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	4 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili	9 per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D	9 per mille, di cui 7,6% riservato esclusivamente allo Stato

1. di confermare, con riferimento all'esercizio finanziario 2014, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell'importo di € 200,00;
2. di rimandare alla Giunta comunale, in forza dell'espressa delega contenuta nel Regolamento dell'Imposta municipale propria (IUC), l'individuazione dei valori medi delle aree edificabili situate sul territorio comunale, in termini tali da consentire il versamento dell'imposta per il 2014 da parte dei relativi soggetti passivi;

Tributo sui servizi indivisibili (TASI)

1. ai sensi dell'art. 1, comma 676 L. 147/2013 ed in attesa del consolidamento delle definitive modalità del tributo e della verifica di eventuali diverse esigenze di bilancio, si dispone allo stato attuale la seguente tariffazione:

Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	1 per mille
Aliquota per comodati	1 per mille
Aliquota per locati a residenti	1 per mille
Aliquota per unità abitative a disposizione	1 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati	1 per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D	1 per mille
Aliquota per le aree edificabili	1 per mille

2. di introdurre, a decorrere dal 1° gennaio 2014, le seguenti riduzioni della TASI:

- abitazioni con unico occupante: riduzione del 20 %;

- abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo: riduzione del 20.%;
 - abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 20 %;
 - riduzione per immobili inagibili ai fini IMU: riduzione del 50%;
 - riduzione per immobili in ristrutturazione, come denunciata ai fini IMU: riduzione del 50%;
 - fabbricati che siano stati regolarmente riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensi dell'art. 10 D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42: riduzione del 50%;
 - immobili situati all'esterno dell'area perimetrata per lo svolgimento del servizio di igiene urbana: riduzione del 50%;
 - immobili situati in frazioni non raggiungibili per almeno quattro mesi consecutivi nel corso dell'anno, anche a causa di eventi climatici e di ordinanze comunali che ne abbiano limitato l'accessibilità: riduzione del 50%;
3. di stabilire che l'aliquota della TASI applicabile alle aree edificabili di primo impianto e di tutte le aree edificabili che per la loro utilizzazione a fini edificatori richiedano la stipulazione di uno strumento urbanistico esecutivo deve ritenersi azzerata sino al momento di effettiva realizzazione delle strutture a servizio dell'area di primo impianto ovvero fino alla data di stipulazione dello strumento urbanistico esecutivo;
4. di stabilire, ai sensi dell'art. 1, comma 681 L. 147/2013, che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, la quota di imposta dovuta dall'occupante sarà pari al 15 % (tra il 10 e il 30 per cento)² dell'ammontare complessivo;

Tassa sui rifiuti (TARI)

1. di approvare il Piano finanziario

Di dare atto che sull'importo della TARI non si applica, ai sensi dell'art. 1 L.R. 9 dicembre 2004 n. 30, il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 D.Lgs. 504/1992 e di cui all'art. 1, comma 688 L. 147/2013;


di stabilire che la riscossione dell'Imposta unica comunale dovrà essere effettuata nei termini di seguito indicati, specificando che, in ogni caso, la riscossione della TARI dovrà essere effettuata in n. 2 rate:

IMU	Acconto	16 giugno
	Saldo	16 dicembre
TASI	Acconto possessore e occupante-ognuno per la propria quota	16 ottobre
	Saldo Possessore e occupante ognuno per la propria quota.	16 aprile 2015

TARI	Acconto	16 novembre
	Saldo	16 maggio 2015

- I riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per effetto di norme statali in merito;
- di dare atto che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2014 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006;
- di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.

L'Assessore al Bilancio




Il Resp. Area finanziaria





COMUNE NOVARA DI SICILIA
Provincia di Messina

Piazza G. SOFIA

98058 NOVARA DI SICILIA - ME

Cod. Fisc. n. 00358500833

P. I.V.A. n. 00358500833

Tel. 0941/650954/5/6- fax. 0941/650030

PIANO FINANZIARIO

TARI ANNO 2014

Indice

1. Piano finanziario 2014- Quadro generale	Pag. 3
2.Premessa –Parte introduttiva	Pag. 4
3. Relazione al piano finanziario	Pag. 4
4.Dettaglio analisi costo struttura comunale	Pag. 6
5. Analisi di incasso Tares anno 2013	Pag. 7

1) PIANO FINANZIARIO ANNO 2014

QUADRO GENERALE

VOCI PIANO FINANZIARIO	IMPORTO
1) SERVIZI	
(Spazzamento strade, raccolta e trasporto) società Siculcoop	106.188,00
2) Smaltimento-Tirreno Ambiente	56.874,82
3) Costo personale distaccato	0,00
4) Costo stuttura comunale	10.913,91
TOTALE	173.976,73

2) PREMESSA- PARTE INTRODUTTIVA

Il piano finanziario costituisce lo strumento attraverso il quale i Comuni definiscono la propria strategia di gestione dei rifiuti urbani.

I rifiuti vengono conferiti per lo smaltimento ed il recupero presso la discarica di Mazzarra' S.Andrea .

Riassumendo, in sintesi, il canone comprende:

- raccolta rifiuto indifferenziato, da una a tre volte a settimana, e conferimento sino agli appositi centri di smaltimento e recupero
 - raccolta quindicinale porta a porta carta, plastica e lattine e conferimento centri di recupero;
 - raccolta mensile olii vegetali, scarti di vernice, toner e neon;
 - raccolta in appositi contenitori di pile e farmaci scaduti con smaltimento presso discarica di cui sopra;
 - pulizia manuale/meccanica delle strade;
 - servizio pulizia aree in seguito a manifestazioni/eventi;
 - servizi straordinari a richiesta (bonifiche, rimozioni manufatti ecc.);
 - raccolta e avvio centro di recupero del vetro conferito nelle apposite campane;
- E' quindi necessario definire gli obiettivi che il Comune in essere si pone.

-Obiettivo d'igiene urbana

L'obiettivo è di migliorare il livello di pulizia delle strade e del contesto urbano in generale.

-Obiettivo di riduzione della produzione di RSU

L'obiettivo di riduzione della produzione di RSU si dovrà raggiungere attraverso una campagna di sensibilizzazione rivolta a tutti i cittadini per una maggiore differenziazione dei rifiuti (separazione carta,vetro, ecc.). Il raggiungimento di tale obiettivo, oltre alla riduzione complessiva del rifiuto prodotto dall'intera comunità, consentirà all'amministrazione comunale di attuare una più equa applicazione della tassazione.

3 – Relazione al piano finanziario

Le caratteristiche essenziali sono le seguenti:

- a) creare una correlazione tra costi del servizio ed effettiva produzione dei rifiuti solidi urbani;
- b) coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani;

La redazione del piano finanziario, previsto dall'art.8 del D.P.R. 158/1999, è necessaria per la determinazione del costo del servizio da coprire con il gettito della tariffa determinata con i criteri previsti dal D.P.R. anzidetto ed è costituito dai seguenti elementi:

- a) il piano finanziario degli investimenti;
- b) il programma degli interventi necessari;
- c) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
- d) le risorse finanziarie necessarie;

Tali informazioni vengono ricavate descrivendo:

1. il modello attuale del servizio e dei risultati relativi;
2. gli obiettivi di qualità del servizio previsti per l'anno 2014;
3. Piano dei costi e degli interventi necessari a conseguire gli obiettivi prefissati.

Si fa presente che il piano finanziario redatto dall'ambito territoriale (ATO ME2), peraltro posta in liquidazione, redatto sino al 31.12.2012 e confermato nel 2013 dalla stessa struttura, nell'anno corrente essendo subentrata la LR. 9, viene effettuata dal Comune sulla base del piano precedente.

Le voci da considerare sono sempre le solite quattro:

- a) costo del servizio (in essere v'è la Coop.va Siculcoop)
- b) costo del servizio smaltimento rifiuti in discarica (Tirreno Ambiente spa)
- c) personale ato me 2 (ex personale del Comune)
- d) costo della struttura (sino alla gestione diretta dell'ATOME 2, era il costo del mantenimento della struttura della società d'ambito).

Ovviamente successivamente essendo subentrato il COMUNE, con deliberazione n. 47/2012, ha preso in carico anche la riscossione, si devono considerare i costi che l'Ufficio preposto comunale affronta (costi del personale con incidenza in percentuale, costi del software applicativo ecc.).

Nella fattispecie il Comune de quo, ha dettagliato la spesa in maniera analitica, comprendendo tutti i costi afferenti la gestione, ovviamente in termini di incidenza percentuale.

IL RESP. AREA GESTIONE DEL TERRITORIO
Geom. Di Natale Giuseppe



IL RESP. AREA FINANZIARIA
Dr. Carmelo Calabrese

4. DETTAGLIO ANALISI COSTO STRUTTURA COMUNALE

Costo struttura comunale

Software tari € 3.500,00

Costo del personale comprensivo di oneri sociali e previdenziali

Personale dell'area : € 108.416,00


Totale complessivo costi € 111.916,00

Incidenza sul servizio 10%

Costo da imputare al piano € 10.913,91

5. Analisi di incasso Tares anno 2013

ACCERTAMENTO	INCASSO	PERC. DI INCASSO %
173.976,73	50.780,51-Anno 2013	29,20
	62.458,37-Anno 2014	
TOTALE	113.238,88	65,10



Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Aldo Imbesi

IL CONSIGLIERE ANZIANO
Luciana Da Campo

Da Campofrancesca



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giuseppe Torre

[Signature of Dott. Giuseppe Torre]

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(ai sensi dell'art. 11 della L.R. 44/1991)

REG. PUBBL. N° h96

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del Messo, certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il 09 LUG. 2014, ove rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Novara di Sicilia

L' Addetto
Fulvio Rao

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giuseppe Torre

[Signature of Dott. Giuseppe Torre]

SI ATTESTA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____, decimo giorno dalla relativa pubblicazione.)

è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12 comma 2 della L.R. 44/1991.)

Novara di Sicilia, 27.06.2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giuseppe Torre

[Signature of Dott. Giuseppe Torre]